



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 159/2026

in forma semplificata ai sensi dell'art. 218 c.g.c.

nel giudizio di ottemperanza in materia di pensioni civili, iscritto al
n. **70165** del registro di segreteria, introdotto con ricorso
depositato il 12 dicembre 2025, proposto da,

M. A., nato a OMISIS (C.f. OMISSIS), residente a OMISSIS
rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al
ricorso, dall'Avv. Claudio Fatta (C.f.: FTTCLD84P10G273E; FAX
0919804140), del Foro di Palermo, con ivi studio in Via Trinacria
n.23, PEC claudiofatta@pec.it ; **- parte ricorrente -**

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in
persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.
Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5,

- parte resistente-

Per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 1/2025, pubblicata il 2 gennaio 2025, passata in giudicato.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi alla pubblica udienza dell'11 giugno 2026 l'avv. Fatta per parte ricorrente e l'avv. Velardi per l'INPS come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

I. Col ricorso introduttivo del presente giudizio – depositato mediante l'apposito applicativo DAeD l'11 dicembre 2025 nei confronti della parte resistente – il sig. M. ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1/2025, pubblicata il 2 gennaio 2025 passata in giudicato, con cui la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, *definitivamente pronunciando:*

1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto del

sig. A. M. a percepire per cumulo tra le infermità “Spondiloartrosi del rachide in toto con discopatie cervicali a lieve incidenza funzionale” e “segni rx di sinusite mascellare destra e ipertrofia dei turbinati” pensione privilegiata di 8^a categoria, Tabella A, a decorrere dal 17.12.2020 a vita, con consequenziale pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

2. Compensa le spese.

Al riguardo, il ricorrente – dopo aver ricostruito l'iter seguito sino al deposito del ricorso in esame - ha evidenziato che, a seguito della predetta sentenza, l'INPS, nonostante la notifica della stessa, non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza in oggetto.

Data la perdurante inerzia dell'Amministrazione, parte ricorrente ha, quindi, depositato l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale ha chiesto:

- accertare la violazione da parte del convenuto Ente previdenziale all'obbligo di conformarsi alla sentenza n.1 del 2025, emessa da questa Ill.ma Corte in data 02.01.2025, notificata in data 03.01.2025 e non appellata;
- conseguentemente, condannare l'INPS a porre in essere tutti gli atti

e gli adempimenti necessari per dare esatta esecuzione alla richiamata sentenza, ordinando in particolare la riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente attribuendo il trattamento privilegiato vitalizio di 8a categoria a far data dal 17.12.2020, liquidando gli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento;

- assegnare all'INPS il termine di giorni 30 o il diverso termine, minore o maggiore, per l'effettiva ed integrale esecuzione del dispositivo della sentenza;*
- nominare fin d'ora un commissario ad acta per provvedere su quanto richiesto per l'ipotesi che l'INPS non ottemperi entro il termine che verrà indicato;*
- sempre in caso di mancata esecuzione della sentenza entro il termine che sarà indicato, accordare in favore del ricorrente una penalità di mora pari ad Euro 50,00 al giorno per l'eventualità di un ulteriore ritardo della Pubblica Amministrazione.*
- condannare l'INPS inadempiente, ex art.91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario e, in via equitativa, ex art.96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore dei ricorrenti.*

II. Con decreto del 9 gennaio 2026, comunicato in pari data alle parti, è stata fissata l'udienza del 14 maggio 2026 successivamente differita al 28 maggio 2026.

III. L'INPS, costituitosi in giudizio con deposito del 28 aprile 2026, ha comunicato di aver riliquidato il trattamento

pensionistico sulla rata di aprile 2026. L'Ente previdenziale ha, inoltre, reso noto che per il 2001 risultava assente l'imponibile pensionistico e per il 2004 erano presenti due periodi sovrapposti, frutto di una probabile duplicazione. Da ultimo, ha comunicato che contestualmente al pagamento degli arretrati è stato effettuato il recupero delle somme già erogate a titolo di indennità *una tantum* e del 50% dell'equo indennizzo concesso dall'Amministrazione. Dovrebbe dunque essere rigetta la richiesta di condanna dell'INPS ex art.91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite del presente giudizio e, in via equitativa, ex art.96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore dei ricorrenti.

IV. Nel corso della pubblica udienza del 28 maggio 2026, l'Avv. Fatta, nel confermare l'avvenuto pagamento, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere. Inoltre, nel dare atto della regolare notifica del ricorso alla parte resistente e della tardiva esecuzione della sentenza da parte dell'INPS, ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite con distrazione delle stesse. Al riguardo, questo Giudice, nel rilevare il mancato deposito della prova della notifica del ricorso alla parte resistente, sentite le parti, per consentire a parte ricorrente di provvedervi, ha rinviato la prosecuzione della trattazione del giudizio all'udienza pubblica dell'11 giugno 2026 alle ore 11.30.

V. Il 1° giugno 2026 parte ricorrente ha depositato copia della notifica effettuata il 13 gennaio 2026 del ricorso unitamente a

copia del decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente.

VI. Nel corso della pubblica udienza dell'11 giugno 2026 le parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

VII. La documentazione prodotta dalla parte resistente e la dichiarazione di parte ricorrente nel corso della pubblica udienza dimostrano che è sopraggiunta una situazione che ha eliminato le ragioni del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto* (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

Va, pertanto, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

VIII. Per quanto concerne la pronuncia sulle spese, va considerato che, invero, parte ricorrente non risulta abbia provveduto a diffidare preventivamente la parte resistente ai sensi dell'art. 218 comma 1 c.g.c., limitandosi alla notifica della sentenza ottemperanda. Il deposito del 13 gennaio 2026 conferma, infatti, che parte ricorrente ha, invece, provveduto alla notifica del ricorso solo successivamente al deposito del ricorso.

Tanto premesso, virtualmente, il ricorso in esame avrebbe manifestato profili di improcedibilità/inammissibilità (cfr. Corte dei conti III Sez. d'Appello, sentt. 501/2017, 271/2024, Sez.

d'Appello per la Regione Siciliana sent. 18/2021, Sez. giur. per la Regione Puglia, sent. 52/2023, Veneto sent. 378/2025).

Deve, dunque, disporsi la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1) dichiara cessata la materia del contendere;

2) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 giugno 2026

Pubblicata il 25 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)